Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 235-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1984, n. **1209**.

Approvazione del nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici di lingue e cultura orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517, relativa alla istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue orientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 759, con il quale è stato approvato il vigente regolamento per l'organizzazione dei corsi pratici di lingue orientali;

Viste le deliberazioni n. 286 del 29 ottobre 1980, n. 394 del 16 luglio 1981, n. 491 dell'8 settembre 1982 e n. 713 del 3 maggio 1984, con le quali il consiglio di amministrazione dell'Is.M.E.O. ha apportato modificazioni al vigente regolamento di corsi pratici di lingue orientali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici di lingue e cultura orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 517, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1984

PERTINI

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1985
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 9

REGOLAMENTO DEI CORSI DI LINGUE E CULTURA ORIENTALI PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE.

Art. 1.

Presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente sono istituiti corsi triennali di lingue orientali moderne e di cultura — con riferimento anche alla realtà economica e socio-politica — dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.

A chi avrà superato gli esami prescritti sarà rilasciato, alla fine del corso triennale, un diploma che ha valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo.

Art. 2.

Il direttore dei corsi è nominato — di preferenza fra i docenti universitari — dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'Istituto, per un triennio, rinnovabile. Egli organizza i corsi tenendo conto della disponibilità di aule e di docenti, impartisce le direttive generali sui metodi d'insegnamento, sorveglia l'andamento dei corsi.

Il compenso del direttore dei corsi ha carattere forfettario ed è fissato dal consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre alle amministrazioni vigilanti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 3.

I docenti sono nominati annualmente dal presidente dell'Istituto fra docenti universitari, studiosi od altre persone altamente qualificate, italiane o straniere, particolarmente competenti.

Il compenso da corrispondere ai docenti per ogni ora d'insegnamento sarà determinato dal consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre alle amministrazioni vigilanti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi e chiesto il parere del consiglio di amministrazione, determina prima dell'inizio di ogni anno accademico le lingue orientali che saranno oggetto d'insegnamento. Egli si riserva di fissare, con la medesima procedura, il numero minimo e massimo delle ammissioni al corso del primo anno; tale disposizione non è valida per i corsi del secondo e del terzo anno. Il presidente, su proposta del direttore dei corsi, potrà tuttavia disporre la soppressione di un corso già iniziato, in caso di assenza prolungata degli allievi.

I corsi comprendono le seguenti materie obbligatorie:

1) una lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente;

2) cultura generale del Paese del Medio ed Estremo Oriente di cui si apprende la lingua, ivi inclusa la geografia fisica e politico-economica.

E' facoltà della sede e delle sezioni dell'IsMEO di organizzare corsi integrativi di inglese, oppure di un'altra lingua occidentale, per facilitare l'uso dei testi e altri sussidi didattici necessari per l'apprendimento delle lingue orientali. In tale caso si potranno prevedere esami annuali di verifica del livello di apprendimento delle lingue sopradette da parte degli studenti. Ove tali corsi integrativi non vengano organizzati, la conoscenza dell'inglese da parte degli studenti potrà essere accertata attraverso la documentazione da loro presentata od anche attraverso un colloquio con gli interessati.

Art. 5.

Coloro che chiedono l'iscrizione ai corsi devono presentare alla segreteria dell'Istituto i seguenti documenti:

1) domanda di ammissione diretta al presidente dell'Istituto, specificando la lingua che si intende studiare;

2) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e frequenza fissata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

3) titolo di studio.

Il titolo di studio minimo necessario per l'iscrizione è il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio estero equipollente. Chi fosse sprovvisto di tale diploma sosterrà un colloquio col direttore dei corsi, che sottoporrà al presidente l'eventuale proposta di ammissione in via eccezionale.

Art. 6.

Gli enti privati che hanno assunto o assumeranno a proprie spese la dotazione di un insegnamento di lingue orientali hanno diritto all'iscrizione gratuita degli studenti da essi indicati.

Il numero degli allievi da iscrivere per effetto di questa disposizione sarà determinato, per ciascun anno accademico, dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. I corsi si svolgono nei mesi da novembre a maggio.

Art. 8.

La frequenza è obbligatoria. Gli allievi che si assentino per un numero di volte superiore alla metà delle lezioni stabilite per l'intero anno, non sono ammessi agli esami. La frequenza sarà accertata mediante le firme degli allievi da apporre su apposito registro.

In casi eccezionali il direttore dei corsi potrà derogare alla norma suddetta, sentito il parere dei docenti.

Il presidente dell'istituto, su proposta del direttore dei corsi, può disporre, anche nel corso dell'anno, l'allontanamento di quegli allievi che dessero motivo di turbamento all'andamento disciplinare dei corsi.

Art. 9.

Ogni anno vengono impartite settimanalmente lezioni per almeno tre ore di lingua orientale e almeno due ore di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.

L'orario viene stabilito al principio di ogni anno accademico dal direttore dei corsi.

Art. 10.

Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi, ha facoltà di concedere l'iscrizione direttamente al secondo e al terzo corso a quegli allievi, in possesso del titolo di studio prescritto, che, per aver compiuto studi similari dimostrino di avere una preparazione linguistica culturale adeguata. E' in facoltà del presidente di determinare il modo di accertare questa preparazione.

Tale ammissione non sarà possibile qualòra nessuno degli allievi dell'Istituto abbia superato gli esami di ammissione a quell'anno, presentando la relativa domanda di iscrizione.

Art. 11.

E' organo consultivo del direttore dei corsi il consiglio dei docenti. Esso è presieduto dal direttore stesso ed è composto dai docenti di tutte le materie.

Art. 12.

I programmi dei corsi sono stabiliti dal direttore, sentiti i docenti, e sottoposti all'approvazione del presidente. Il direttore dei corsi verificherà il loro effettivo svolgimento mediante ispezioni, controllo dei registri delle lezioni ed altri modi da lui giudicati opportuni.

Art. 13.

I docenti hanno l'obbligo di firmare il registro di presenza e annotarvi la lezione svolta.

I docenti sono tenuti a giustificare tempestivamente le eventuali assenze. I docenti assenti non giustificati per tre volte potranno essere esonerati dall'incarico. In caso di assenza prolungata per giustificati motivi, i docenti possono essere temporaneamente sostituiti da supplenti nominati dal presidente. Le ore di lezione non effettuate non potranno essere recuperate.

Art. 14.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva e autunnale. Per ogni sessione deve essere presentata separata domanda d'esame controfirmata dai docenti delle relative materie o dal direttore dei corsi. L'esame non superato nella sessione estiva può essere ripetuto in quella autunnale.

Per l'ammissione al secondo e al terzo anno e per il conseguimento del diploma, gli allievi devono superare esami scritti e orali della lingua orientale prescelta ed esami orali di cultura generale del Paese di cui hanno studiato la lingua.

L'allievo che alla sessione autunnale non abbia superato gli esami di tutte le materie previste, deve ripetere l'anno.

Le commissioni esaminatrici sono composte, per gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno, dal direttore dei corsi (o da altra persona designata, in sua assenza, dal presidente dell'istituto) quale presidente della commissione, e da due docenti, uno dei quali della materia d'esame, da lui designati. Per gli esami di diploma, le commissioni sono composte dal presidente dell'Istituto (o altra persona da lui designata), che le presiede, dal direttore dei corsi, da sette docenti nominati dal presidente dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Qualora il presidente designi a sostituirlo il direttore dei corsi, il numero dei docenti membri della commissione sarà elevato a otto.

Art. 15.

Gli esami si svolgono come segue:

AMMISSIONE AL SECONDO ANNO

A) *Esami di lingua:*

Esami scritti:

1) traduzione dalla lingua straniera in italiano di frasi o di un brano non conosciuti dall'allievo;

2) traduzione dall'italiano nella lingua straniera di frasi o di un brano non conosciuti dall'allievo.

Esami orali:

lettura e traduzione di un brano precedentemente studiato;
traduzione estemporanea di brevi frasi;
conversazione elementare nella lingua studiata;
regole grammaticali.

B) *Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.*

AMMISSIONE AL TERZO ANNO

A) *Esami di lingua:*

Esami scritti:

1) dettato di un brano non conosciuto dall'allievo;

2) traduzione dalla lingua straniera in italiano di un brano non conosciuto dall'allievo;

3) traduzione dall'italiano nella lingua straniera di un brano non conosciuto dall'allievo.

Esami orali:

lettura e traduzione di brani di testi di autori moderni precedentemente studiati. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni. Conversazione nella lingua studiata.

B) *Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.*

DIPLOMA

A) *Esami di lingua:*

Esami scritti:

1) dettato di un brano non conosciuto dall'allievo;

2) traduzione dalla lingua straniera in italiano di un brano non conosciuto dall'allievo;

3) svolgimento nella lingua straniera di un tema a scelta fra tre proposti dal docente.

Esami orali:

traduzione in italiano e commento nella lingua straniera dei testi di autori studiati. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni e di articoli di giornale. Conversazione nella lingua studiata.

B) *Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.*

Tutti i temi d'esame devono essere preventivamente approvati dal direttore dei corsi.

In tutti gli esami scritti è consentito l'uso del vocabolario. Il punteggio degli esami è espresso complessivamente in trentesimi per l'ammissione al secondo e al terzo anno e in centodecimi per l'esame di diploma. Il punteggio degli esami orali è espresso con gli stessi criteri.

Per ciascun esame non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato nelle prove scritte un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (esami d'ammissione al secondo e al terzo anno) o sessantasei centodecimi (esami di diploma).

Per la promozione al secondo ed al terzo anno è necessario riportare un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascun esame.

Per il conseguimento del diploma è necessario riportare un punteggio di almeno sessantasei centodecimi in ciascun esame.

Art. 16.

Per il rilascio del diploma, del certificato o dell'attestato, di cui agli articoli 17 e 18, occorre presentare la ricevuta del versamento della tassa relativa, nell'ammontare fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Diplomi, certificati ed attestati sono rilasciati dal presidente dell'IsMEO.

Art. 17.

In alternativa ai normali corsi di cui all'art. 4 gli allievi potranno seguire dei corsi pratici di sola lingua, consistenti nella frequenza alle sole lezioni di lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.

Il passaggio dal primo al secondo e dal secondo al terzo anno è subordinato al sostenimento degli stessi esami di cui all'art. 15, limitatamente alla lingua. Alla fine del terzo anno dovrà essere sostenuto un esame davanti ad una commissione costituita con le stesse modalità previste per i passaggi al secondo ed al terzo anno; il punteggio verrà espresso in trentesimi. All'allievo che supera l'esame finale sarà rilasciato un certificato di frequenza ai corsi, con l'indicazione degli esami sostenuti.

Art. 18.

Il presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi, può istituire, fissandone le modalità, corsi di perfezionamento biennale, di almeno quattro ore settimanali, in lingue del Medio ed Estremo Oriente.

Alla fine del primo anno gli studenti devono sostenere un colloquio.

Alla fine del biennio devono sostenere un esame scritto ed orale di lingua, a seguito del quale viene rilasciato un attestato di perfezionamento.

Possono chiedere l'iscrizione a tali corsi i diplomati dell'IsMEO dei corsi triennali e dei corsi pratici di sola lingua, previo colloquio di verifica del loro attuale livello di conoscenza della lingua orientale. Sono pure ammessi coloro che dimostrino di possedere una sufficiente conoscenza di tali lingue.

Art. 19.

Il presente regolamento ha piena validità anche per i corsi tenuti presso sezioni dell'Istituto costituite in altre città italiane.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. **498**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'arte greca e romana;
museologia e museografia.

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'arte greca e romana;
museologia e museografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985, n. **499**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 71 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero è inserito l'insegnamento di « letteratura anglo-canadese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1985, n. **500**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1984.

Autorizzazione per l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati per l'anno 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1984 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica e L. 500 in argento.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1984

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 254

(5393)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 agosto 1985.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) e modificazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Madras (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, in particolare, gli articoli 30 e 42;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1980, con il quale veniva fra l'altro istituito in Madras (India) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Bombay

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1981, n. 6392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1981, con il quale veniva modificata la circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria di Madras (India);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1982, n. 1125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983, con il quale veniva fra l'altro istituito in Coimbatore (India) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Bombay;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Madras (India) è determinata come segue: lo Stato del Tamil Nadu.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 10 settembre 1985.

Roma, addì 19 agosto 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 16 *Esteri, foglio n.* 36

(5398)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 settembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Creazioni Marilem a r.l., in Castelfiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Creazioni Marilem a r.l., con sede in Castelfiorentino (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Creazioni Marilem a r.l., con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito notaio Riccardo Frediani di Castelfiorentino in data 11 dicembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Montanelli Dino, nato a Montespertoli il 10 febbraio 1947 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5396)

DECRETO 19 settembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A.» a r.l., in Medicina, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 24 aprile 1985 nei confronti della società cooperativa a r.l. «Cooperativa emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A.», con sede in Medicina (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa emiliana mobilieri e affini - C.E.M.A. », con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito notaio Bonoli dott. Viscardo in data 19 ottobre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Laura Guidi, nata a Galliera il 31 ottobre 1947 residente a S. Pietro in Casale, via Piombino 619; il prof. avv. Ugo Ruffolo, nato a Soverato (Cosenza) il 2 aprile 1942 residente a Roma, via della Scrofa 117; il dott. Franco Cezza residente in Maglie, via G. Matteotti 79, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5395)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'11 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantasei giorni con scadenza il 15 gennaio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 ottobre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1985
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 84

(5512)

DECRETO 2 ottobre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'11 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 15 aprile 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 ottobre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1985
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 85

(5513)

DECRETO 2 ottobre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'11 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantanove giorni con scadenza il 15 ottobre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 ottobre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1985
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 86

(5514)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1985.
Autorizzazione alla società Gan incendie accidents, rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 marzo 1984 della Gan incendie accidents, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami indicati al punto *A* della tabella di cui all'allegato 1 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la lettera in data 17 aprile 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Decreta:

La società Gan incendie accidents, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica: le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria; le assicurazioni e la riassicurazione, limitata agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(5170)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 settembre 1985.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle socetà concessionarie S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radio marittima - S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar (Compagnia generale Telemar S.p.a.) per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti tipo « A », « B », e « C », disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1984, con il quale fu approvato l'aumento del 13,98 per cento dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1984;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, datate 18 dicembre 1984, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1984 e da avere effetto dal 1° gennaio 1985;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 4 luglio 1985 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 10,51 per cento con decorrenza 1° gennaio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1985 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1984 dovuti dagli ar-

matori alle società concessionarie per l'impianto e lo esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 10,51 per cento.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « *A* », « *B* », « *A1* » e « *C* » per l'anno 1985 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro: GAVA

TABELLA « *A* » - « *B* »

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto « A ») sia su navi da carico (contratto « B ») in vigore dal 1° gennaio 1985.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori R. T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	3.006.483	5.476.839
B	Trasmettitori R. T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	5.591.745	10.283.442
C	Trasmettitori R. T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	6.204.564	11.260.128
D	Trasmettitori R. T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	4.174.660	8.023.779
E	Trasmettitori R. T. di emergenza completi di alimentazione	1.857.482	3.504.389
F	Ricevitori R. T. per onde medie	1.704.308	3.485.254
G	Ricevitori R. T. per onde corte	1.800.083	3.657.559
H	Ricevitori R. T. di emergenza	536.176	1.091.483
I	Radiogoniometri	3.504.389	5.974.734
L	Apparati di autoallarme	2.068.171	3.906.570
M	Manipolatori automatici	248.902	402.081
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C »	

TABELLA « *A1* » - « *C* »

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto « **A1** »*) sia su navi da carico (contratto « C ») in vigore dal* 1° *gennaio* 1985.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori R. T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	1.014.895
B	Trasmettitori R. T. per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.991.578
C	Trasmettitori R. T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	2.068.171
D	Trasmettitori R. T. per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.819.217
E	Trasmettitori R. T. di emergenza completi di alimentazione	421.253
F	Ricevitori R. T. per onde medie	957.494
G	Ricevitori R. T. per onde corte	976.579
H	Ricevitori R. T. di emergenza	268.097
I	Radiogoniometri	746.811
L	Apparati di autoallarme	823.396
M	Manipolatori automatici	38.264
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	344.670
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	497.864

(5345)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1210.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di chirurgia d'urgenza (per la cattedra di chirurgia toraco-polmonare) della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* **1985**
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata fino al 16 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta O.M.I.L. di Napoli, è prolungata fino al 26 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata fino al 25 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 20 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Kira di Arzano (Napoli), è prolungata fino all'11 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 24 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 marzo 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata fino al 20 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Vanacore di Napoli, è prolungata fino al 29 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. La.Co.Di.Po., in Casoria (Napoli), è prolungata fino al 31 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Dyrup di Casoria (Napoli), è prolungata fino al 25 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Sarmoda di Napoli, è prolungata fino al 20 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio CISA con stabilimento a Napoli, è prolungata fino al 27 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata fino al 12 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata fino al 22 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Tessitore S. Egidio Montalbino (Salerno), è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. La Lattografica di Napoli, è prolungata fino al 6 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tubi Meriflex, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 20 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Barsanti di Napoli, è prolungata fino al 23 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Osci di Napoli, è prolungata fino all'8 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Barra (Napoli), è prolungata fino al 28 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata fino al 5 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meriplastica, stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata fino al 21 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Stopfire di Pozzuoli (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 9 settembre 1985.

(5374)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Belvedere », in Sassari

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 il dott. Erasmo Meloni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Belvedere », in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1984, in sostituzione del dott. Ferrari Fernando.

(5348)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.r.l. Metalars di Brescia. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 190 del 13 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, all'ultima riga, dove è scritto: « 2 *marzo* 1985 », leggasi: « 2 *giugno* 1985 ».

(5347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costo d'intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1985.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1985, n. 920, il costo di intervento di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1985 in L. 650.000 al mq comprensivo di: costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazione esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'I.V.A.

Tale costo è elevato a L. 665.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

(5485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Stracca » di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona 19 agosto 1985, n. 6113, l'istituto tecnico commerciale « Stracca » di Ancona è stato autorizzato ad accettare la donazione di otto personal computer I.B.M. dalla S.p.a. I.B.M. Italia.

(5440)

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine 24 agosto 1985, l'Università di Udine è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Unione sindacale territoriale udinese C.I.S.L. », consistente in una somma di danaro di L. 2.000.000 da destinare all'assegnazione di un premio intitolato al « prof. Ezio Tarantelli », a favore di un laureato presso l'Università di Udine, che abbia svolto la tesi sulla « realtà economica e sociale del Friuli ».

(5441)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna 2 luglio 1985, l'Università di Bologna è autorizzata ad accettare la somma di L. 3.400.000 disposta in suo favore dal prof. Carlo Clò, ed altre persone, al fine di istituire un fondo premio di laurea intitolato al professor Augusto Pezzoli, da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia, presso l'Università di Bologna, che abbia presentato la migliore tesi su argomenti di semeiotica clinica o patologia chirurgica.

(5442)

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 16 luglio 1985, n. 1037, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal prof. Paul Oskar Kristeller, docente della Columbia University (New York), la donazione di una collezione di opuscoli ed estratti a lui appartenenti, del valore commerciale di L. 40.000.000.

(5443)

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia 23 luglio 1985, n. 5607, l'Università di Brescia è stata autorizzata ad accettare dalla Schering S.p.a. la donazione di una apparecchiatura Abbott MS/2 del valore di L. 48.000.000.

(5444)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 196 del 21 agosto 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte concernente il Politecnico di Milano dove è scritto: « *Legislazione* industriale (complementare) », leggasi: « *Logistica* industriale (complementare).

(5438)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1985-86 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio

di oliva 1985-86: n. 136/66 del 22 settembre 1966 e sue successive modificazioni e integrazioni; n. 2942/80 del 13 novembre 1980 e sue successive modificazioni; n. 1058/77 del 18 maggio 1977 e sue successive modificazioni; n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 e sue modificazioni e numeri 1502/85, 1503/85 e 1297 del 23 maggio 1985;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1985-86 inizia il 1° novembre 1985;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1985-86 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Nell'adunanza del 24 settembre 1985 ha deliberato le condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni esecutive di intervento di cui all'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1985-86 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 136/66 *del* 22 *settembre* 1966, *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1985-86 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare. La campagna ha inizio il 1° novembre 1985 e termina il 31 ottobre 1986.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della « Dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio » (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture IVA comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini IVA.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa la fattura IVA di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura IVA relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purché rechi l'indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento risultanti dal registro giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini IVA.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla CEE per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1985-86 nella misura di L. 2.652,78 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1986 e fino al mese di luglio 1986 maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1986 le maggiorazioni sono applicate nella misura valida per il precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1986 al prezzo iniziale di acquisto non sono aggiunte maggiorazioni mensili.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione di prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta da bollo rivolta all'A.I.M.A. e rimessa all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), delle quantità e qualità di olio offerto

in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in quantità superiore a quintali 50 sarà accertata nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, la effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la disponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento CEE n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980) l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento CEE n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 quintali e le verifiche stesse devono essere svolte da pubblici laboratori.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento analitico previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo, sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, iincaso di disaccordo designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento CEE n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del ventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 4, comma ottavo, e non oltre il centoquarantesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodoto, la data della consegna, l'intestatario venditore; la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA; nonché la data in cui l'importo della bolletta può essere riscosso dal venditore.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta all'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1985-86

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria:
Imperia
Savona
La Spezia

Toscana:
Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio:
Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania:
Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo:
Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise:
Campobasso

Puglia:
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria:
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia:
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna:
Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto:
Rivoli Veronese

Emilia:
Forlì

Lombardia:
Rodengo-Saiano

Marche:
Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania:
Pisticci
Rionero

Umbria:
Spoleto
Terni

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1985-86

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.
(Regolamenti CEE n. 136/66 del 22 novembre 1966 e n. 2942/80 del 13 novembre 1980)

1. *Olio di oliva vergine*: (per il quale si può anche usare l'espressione « puro olio di oliva vergine ») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

fino: olio di oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente ») olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

lampante: olio di oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 14 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

2. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 15 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1985-86

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO DI OLIVA OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(Regolamenti CEE n. 3085/83 del 31 ottobre 1983, n. 3166/84 del 14 novembre 1984, n. 1297/85 e n. 1502/85 del 23 maggio 1985)

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 337.332,84) + maggiorazione di qualità (L. 25.623,78) = lire 362.956,62.

Olio di oliva vergine fino: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 337.332,84) + maggiorazione di qualità (L. 17.917,38) = lire 355.250,22.

Olio di oliva vergine semifino o corrente: prezzo di acquisto per quintale L. 337.332,84.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per quintale con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 337.332,84) — riduzione di qualità (L. 12.063,48) = L. 325.269,36.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 474,24 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 518,70 per acidità superiore ad 8° e fino a 14°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva: prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 337.332,84) — riduzione di qualità (L. 182.286) = = L. 155.046,84.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 251,94 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 296,40 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

(5452)

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto ed allo stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visti il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito nella legge 28 luglio 1984, n. 408, con i quali sono state prorogate fino al 31 dicembre 1985 le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1985, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative dei prodotti della distillazione che possono essere ceduti all'A.I.M.A. nella seconda fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, disposto con l'art. 6, comma 3-*bis*, della citata legge n. 408/1984;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 24 settembre 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e successive modificazioni, e nel decreto ministeriale 3 settembre 1985, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella seconda fase del periodo di proroga di tali disposizioni, disposto con l'art. 6, comma 3-*bis*, della legge 28 luglio 1984, n. 408, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 584/85 del 6 marzo 1985 e n. 1381/85 del 24 maggio 1985:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di quantità di vino da tavola non superiori a quelle indicate nel secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1985.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *b*) i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specificazione dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denuncia di produzione relativa alla campagna 1984-85 e dichiarazione del produttore attestante sotto la propria responsabilità le quantità complessive di vino da tavola distillate nella stessa campagna a titolo della distillazione preventiva di cui al regolamento CEE n. 2460/84 del 20 agosto 1984 e della distillazione obbligatoria di cui al regolamento CEE n. 147/85 del 18 gennaio 1985;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità da ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.385 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

L. 1.370 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

L. 1.210 per il prodotto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto dallo stesso detenute in deposito.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(5489)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 18 settembre 1985, n. **32176/4.2.29.**

Attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente: « Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti ».

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Alle aziende autonome dello Stato - Direzione generale - Direzione centrale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'Istat - Direzione generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

e, p. c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Dipartimento affari regionali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile scorso ha pubblicato la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la quale modifica ulteriormente le norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi già previste dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni.

Si intende ora richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche sugli obblighi loro derivanti dalla nuova normativa e fornire, nello stesso tempo, talune direttive per una puntuale applicazione della medesima nel settore del pubblico impiego.

1.0. *Soggetti obbligati e aliquote d'obbligo.*

1.1. Soggetti obbligati all'osservanza delle norme di cui trattasi sono da considerare, per quanto qui interessa, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e tutti gli altri enti pubblici, istituzionali e territoriali, comprese le Regioni a statuto speciale, indicati dalla legge in senso ampio come « *datori di lavoro pubblici* », che dispongano, nei loro uffici, sedi o stabilimenti, di centralini telefonici « per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore » (art. 3).

1.2. Riguardo al numero di non vedenti che si ha l'obbligo di occupare, mentre il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 113/1985 conferma la precedente prescrizione dell'occupazione di almeno un dipèndente privo della vista, iscritto al relativo albo professionale, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, il quarto comma dello stesso articolo pone una riserva del 51 per cento dei posti di lavoro a favore dei centralinisti privi della vista, qualora il centralino telefonico abbia più di un posto-operatore.

Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 65 del 4 maggio scorso, l'obbligo derivante da tale riserva deve essere calcolato in base alle caratteristiche proprie del centralino telefonico e, in particolare, al numero dei posti-operatore attivati.

1.3. Di conseguenza, fermo restando che al centralino telefonico che disponga di un solo posto-operatore debba essere addetto un centralinista non vedente, alla prescrizione dell'occupazione della particolare aliquota di centralinisti non vedenti nel centralino telefonico a più posti-operatore più correttamente adempiersi riservando pari unità di posti a centralinisti vedenti e non vedenti nel caso di posti-operatore di numero pari, mentre se tali posti-operatore dovessero essere di numero dispari ai centralinisti non vedenti sarà attribuito un posto di più rispetto ai vedenti.

L'obbligo derivante dall'applicazione del quarto comma dell'art. 3, pertanto, deve intendersi assolto in tal modo, per cui è irrilevante, ai fini del calcolo, il numero complessivo di centralinisti eventualmente addetti al centralino in più turni di servizio.

2.0. *Copertura dei posti d'obbligo.*

2.1. Per quanto riguarda la copertura dei posti destinati ai centralinisti non vedenti è opportuno che le amministrazioni e gli enti pubblici effettuino anzitutto una ricognizione dei centralinisti non vedenti già in servizio, curando in particolare che coloro i quali, in possesso dei prescritti requisiti, non risultino iscritti all'apposito albo professionale, articolato ora su base regionale, vi si iscrivano per poterli computare nella aliquota d'obbligo.

A tal fine ogni interessato dovrà, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 e del dodicesimo comma dell'art. 2, inoltrare domanda all'ufficio regionale del lavoro per il tramite dell'ispettorato provinciale del lavoro, allegando una dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista da almeno sei mesi, e un certificato dell'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, attestante che il richiedente è privo della

vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

2.2. Accertato l'obbligo ad occupare ulteriori centralinisti non vedenti per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3, le amministrazioni e gli enti interessati dovranno provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 19 aprile 1986, a nuove assunzioni:

a) anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale in genere (art. 3, secondo comma);

b) anche in eccedenza agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e con riserva del computo nell'aliquota d'obbligo di tale disciplina al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta (art. 4, secondo e terzo comma);

c) anche previo inquadramento in soprannumero, in caso di completezza dei ruoli organici, fino al verificarsi, a qualsiasi titolo, della prima vacanza nei ruoli medesimi (art. 4, quarto comma).

3.0. *Modalità di assunzione dei centralinisti non vedenti.*

3.1. Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, si procede all'assunzione per concorso riservato ai soli non vedenti ovvero mediante richiesta numerica da presentare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti interessati, e tenuto conto dei requisiti richiesti dagli ordinamenti stessi per le assunzioni, con esclusione del titolo di studio e del limite di età, che dalla legge stessa è elevato fino al compimento del cinquantacinquesimo anno.

Un'attenta lettura delle norme induce a ritenere che le procedure di assunzione debbano essere espletate su base provinciale. Ciò, non tanto per il ricorrente coinvolgimento degli uffici provinciali del lavoro, quanto piuttosto per la facoltà attribuita a ragion veduta dal legislatore ai centralinisti non vedenti di chiedere l'iscrizione anche negli elenchi degli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza. Appare evidente, infatti, la preoccupazione del legislatore di non permettere l'allontanamento del non vedente dal suo luogo di residenza se non per volontà espressa dell'interessato, attesa la sua necessità di un'assistenza del tutto particolare.

ci

3.2. In ordine all'espletamento dei concorsi riservati si ricorda che i centralinisti non vedenti hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame, così come previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 113/1985, norma questa che d'ora in avanti bisognerà osservare, in occasione dell'espletamento di tutti i concorsi pubblici di assunzione o concorsi interni, relativi a qualsiasi categoria, qualifica o profilo professionale, a cui partecipano candidati non vedenti. Sarà cura delle singole commissioni di esame definire, di volta in volta e secondo le circostanze e le necessità, le modalità occorrenti.

3.3. Si richiama, poi, l'attenzione sulla norma di cui al quinto comma dell'art. 6, la quale dispone che, qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro li invita a provvedere e, *trascorso un mese dall'invito, procede all'avviamento d'ufficio.*

La ditta, dalla quale la legge fa decorrere il predetto termine di sei mesi — peraltro largamente sufficiente — per l'espletamento delle procedure di assunzione, è evidentemente quella dell'installazione o della trasformazione dei centralini telefonici che comportino *ex novo* l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti.

Tuttavia, nel caso in cui i predetti centralini telefonici siano già stati installati o trasformati all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge e le amministrazioni e gli enti pubblici siano tenuti all'assunzione di centralinisti non vedenti, le relative procedure dovranno essere espletate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3.4. Solo per l'ottemperanza ai maggiori obblighi di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 113/1985 le procedure di assunzione potranno essere espletate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, assegnato dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Di conseguenza, il potere di preavviso e di sostituzione da parte dell'ufficio provinciale del lavoro potrà essere esercitato alla scadenza dell'anno dall'entrata in vigore della legge nel caso di inottemperanza ai predetti maggiori obblighi di assunzione, mentre tale potere potrà essere esercitato alla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa nel caso di inottemperanza all'obbligo preesistente.

4.0. *Obbligo di denuncia periodica.*

4.1. Si richiama, altresì, l'attenzione delle amministrazioni e degli enti interessati sull'obbligo di denunciare agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 5 della legge in oggetto:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi;

b) l'installazione o trasformazione dei centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti, con l'indicazione del numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, entro sessanta giorni dall'installazione o dalla trasformazione.

5.0. *Indennità di mansione.*

5.1. Il primo comma dell'art. 9 della legge n. 113/1985, riproducendo la norma dell'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397, dispone che a tutti i centralinisti non

vedenti, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è corrisposta un'indennità di mansione d'importo pari a quello dovuto agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Come già precisato dalla Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P., da ultimo con telex n. 66087 del 13 dicembre 1983, la predetta indennità compete nella misura del premio industriale spettante nel tempo agli operatori dipendenti dalla citata Azienda, che dal 1° gennaio 1982 è di L. 2.200 giornaliere.

5.2. L'indennità di cui trattasi è, altresì, corrisposta con gli stessi criteri di erogazione del predetto premio industriale, criteri recati dall'art. 29 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Pertanto, l'indennità compete per ogni giorno di effettivo servizio e non è corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, ad eccezione delle assenze, coincidenti con giornate feriali, per congedo ordinario, congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, cure necessarie agli invalidi di guerra a seguito di ferite o infermità contratte in guerra. Inoltre, nei riguardi dei centralinisti il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera dell'indennità è maggiorata del 20 per cento.

L'indennità di cui trattasi è corrisposta, poi, nella misura giornaliera intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

5.3. Si ritiene di dover precisare, infine, che l'indennità di mansione corrisposta ai centralinisti telefonici non vedenti non rientra tra gli emolumenti pensionabili.

6.0. *Benefici pensionistici.*

6.1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge in oggetto riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti iscritti all'albo professionale, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva (con esclusione quindi dell'indennità di fine rapporto), il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. L'attribuzione di tale beneficio, che oltre all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti riguarda anche ovviamente i regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, non è tuttavia automatica, ma è subordinata ad apposita richiesta degli interessati.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di riconoscimento di un beneficio, esso è da attribuire non solo ai centralinisti non vedenti che saranno assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. 113/1985, ma anche a quelli già occupati al momento dell'entrata in vigore della legge stessa per il servizio prestato, nelle condizioni previste dalle norme relative al collocamento al lavoro ed al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 113/1985.

6.2. Per quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del terzo comma dell'art. 9, premesso che detti oneri sono quantificabili solo in sede di cessazione dal servizio e per effetto della domanda dell'interessato, si precisa che essi sono da determinare calcolando la differenza tra l'importo della pensione spettante con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso e capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale; ciò secondo le modalità e le procedure già adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, con il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, con il quale lo Stato ha la possibilità di avvalersi della rateizzazione (in 24 semestralità) del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite.

7.0. *Ipotesi di deroga.*

7.1. Il quinto comma dell'art. 3 della legge in oggetto prevede l'adozione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei servizi ai cui centralini telefonici non possono essere adibiti centralinisti non vedenti ovvero possono esserlo in un'aliquota inferiore a quella del 51 per cento indicata dalla legge stessa per la generalità dei centralini a più posti operatore. I criteri, che a tal fine occorrerà tener presenti, sono da dedurre dalle indicazioni contenute nel comma successivo dello stesso articolo circa l'esonero, dagli obblighi di assunzione derivanti dalla legge, disposto in via transitoria in attesa dell'individuazione predetta, delle centrali e dei centralini della Azienda telefonica di Stato destinati all'esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato, e, altresì, dei servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale. Pertanto, oltre ai servizi sopra indicati, potranno essere presi in considerazione per eventuali esoneri o riduzioni quei servizi per i quali si dimostri il carattere, totale o parziale, di riservatezza e, nello stesso tempo, di pronta operatività.

7.2. Si invitano, peraltro, le amministrazioni e gli enti interessati a far pervenire allo scrivente eventuali motivate richieste di esonero e/o di riduzione della applicazione della prescritta aliquota nel più breve tempo possibile, tenuto conto che i relativi provvedimenti, in sede di prima attuazione, dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per non incorrere nella ipotesi di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge stessa.

Le amministrazioni in indirizzo, secondo il rispettivo settore di competenza, sono pregate di portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto della presente circolare.

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

(5352)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili tredici posti da conferire, ai sensi delle norme transitorie introdotte dalla citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

sette posti mediante scrutinio per merito comparativo;
quattro posti mediante concorso speciale, per esami;
un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984 nel suindicato ruolo dirigenziale tecnico si sono resi disponibili altri tre posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 301/1984, come appresso indicato:

un posto mediante concorso speciale, per esami;
un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto il decreto ministeriale n. 2302 in data 1° dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1985, registro n. 1, foglio n. 295, con il quale sono stati banditi i concorsi speciali, per esami, ed i concorsi di accesso ai corsi di formazione dirigenziale per la copertura dei posti vacanti nella suindicata qualifica alle due scadenze del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984;

Considerato che occorre ora procedere all'emanazione del bando dei due distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei due posti riservati a quest'ultima forma concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili e condizioni di ammissibilità

Per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono indetti i seguenti distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

un posto al 31 dicembre 1983;
un posto al 31 dicembre 1984.

Ai concorsi suddetti possono partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione:

a) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;

b) i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alla laurea sopra specificata;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva;

d) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.

Le anzianità richieste alle diverse categorie di partecipanti devono essere possedute dai singoli aspiranti alla data del 31 dicembre 1984 sia che i medesimi intendano partecipare al primo che al secondo dei concorsi suindicati.

Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso — ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti sia alla data della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1 al quale possono ed intendono partecipare, domanda di ammissione in carta legale da L. 3.000 indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma. Sono esenti dal bollo le domande dei dipendenti statali di ruolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

a) la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni

del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

b) l'amministrazione statale o l'ente pubblico o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata, nonché la carriera o la qualifica direttiva o la qualifica professionale o la qualifica dirigenziale di appartenenza.

L'aspirante dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

c) il possesso dell'anzianità prescritta all'art. 1 del presente bando per le diverse categorie di partecipazione al concorso;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;

e) i titoli valutabili posseduti fra quelli elencati al successivo art. 4 (vedasi anche art. 3);

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) di non aver superato alla data di scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

i) di godere dei diritti politici (indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

l) di non avere riportato condanne penali (specificando quelle eventualmente riportate);

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

n) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione ai singoli concorsi.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione ai singoli concorsi dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, possano formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli stessi dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata. I candidati che appartengano ai ruoli della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono limitarsi ad indicare i dati di riferimento per i titoli già acquisiti nei rispettivi fascicoli personali.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, per il personale statale;

b) per il personale non statale, un « curriculum » individuale rilasciato dall'ente di appartenenza che, oltre la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio posseduta, contenga elementi di giudizio ove possibile analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un « curriculum » individuale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b*), per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 4.
Valutazione dei titoli e prove d'esame

Ciascun concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie che vengono qui di seguito specificate:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;

c) pubblicazioni scientifiche;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso;

e) specializzazioni post-laurea;

f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

tecnica delle costruzioni;

progettazione e costruzione di veicoli stradali e ferroviari.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il voto riportato sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Sarà dichiarato vincitore di ciascun concorso il candidato classificatosi al primo posto nella relativa graduatoria.

I vincitori dei due distinti concorsi pubblici saranno nominati dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti, rispettivamente, al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.
Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte di ciascun concorso — che avranno luogo in Roma — sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Il concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria di ciascun concorso dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, entrambi in originale oppure in copia, su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Qualora il candidato abbia titolo ad avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico, in bollo, rilasciato dal medico provinciale o U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato stesso possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi di lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) il candidato, se di sesso maschile, produrrà ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

stato di servizio militare;
foglio matricolare militare;
certificato di esito di leva.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il candidato, se dipendente statale di ruolo, si limiterà a produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di decorrenza della nomina ed a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Le firme apposte sui documenti che il candidato è tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste agli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Commissioni di esami

Con separato decreto del Ministro dei trasporti si provvederà a determinare la composizione delle commissioni esaminatrici ed alla nomina dei relativi membri.

Art. 9.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì **3** *luglio* **1985**
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* **61**

(5324)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto policattedra di patologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5423)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5424)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica - istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario: prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso; seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova; terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia medica (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di farmacologia medica - istituto di farmacologia medica - città universitaria - piazzale A. Moro n. 2 - Roma, secondo il seguente calendario: prima prova: ore 9 del centosessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso; seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova; terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5357)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti della sesta qualifica funzionale - area funzionale amministrativo-contabile profilo professionale assistente contabile, presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero di operatore commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - ufficio del personale non docente - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università, via dei Vestini - Chieti Scalo, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

(5358)

Concorso a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma - via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno inizio, con la prova scritta, il giorno 12 novembre 1985. La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno in due giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma - via Orazio Raimondo - Roma, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(5359)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico scientifica, profilo assistente tecnico, per il laboratorio di magnetoottica.

Titolo di studio: maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni perviste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fiisca della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 (settore meccanico).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica - profilo assistente tecnico, per il laboratorio di proprietà elettroniche dei materiali.

Titolo di studio: maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico, per il settore elettronica.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente, dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico, presso il settore di geofisica.

Titolo di studio: maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale assistente amministrativo.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione della domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(5356)

Concorso a sei posti di ragioniere presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino - Via Po n. 17 - 10124 Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5427)

Aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di segretario presso l'Università di Bari

Il concorso ad un posto di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1982, è aumentato di una unità, pari a complessivi due posti.

(5360)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di tecnologie alimentari della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, avranno luogo presso l'istituto di tecnologie alimentari - piazzale M. Kolbe n. 4 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 8 ottobre 1985;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 9 ottobre 1985;

prova pratica con relazione scritta: ore 8,30 del giorno 10 ottobre 1985.

(5363)

Riapertura dei termini del concorso a due posti di infermiere generico presso l'Università di Napoli

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di infermiere generico (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica neurologica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli e inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5361)

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di seconda clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985, già fissate per i giorni 14, 15 e 16 ottobre 1985, avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1985.

(5362)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di dirigente sanitario - disciplina: pneumologia (a tempo definito);

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: pediatria (a tempo definito);

un posto di ingegnere civile coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

(5434)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) di medicina del lavoro;

un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari);

un posto di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico (capo-sala);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico (ostetrica);

ventidue posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore del personale tecnico sanitario (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione (logopedista);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione (terapista della riabilitazione);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione (perito industriale chimico);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione (perito industriale per la sicurezza del lavoro);

un posto di assistente tecnico (geometra);

un posto di operatore tecnico (elettricista);

tre posti di ausiliario socio-sanitario;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(5392)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di coadiutore sanitario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

tre posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore;

sei posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - infermiere/a professionale;

due posti di perito industriale ad indirizzo energia nucleare o fisica industriale (personale di vigilanza ed ispezione);

un posto di perito industriale ad indirizzo metalmeccanico (assistente tecnico);

un posto di operatore professionale collaboratore del personale tecnico sanitario - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

(5389)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di primario, U.O. medicina nucleare;

un posto di primario, U.O. radiodiagnostica;

un posto di primario, U.O. secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, U.O. oculistica;

un posto di primario, U.O. neuroradiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, U.O. neurologia (recupero e riabilitazione ortopedia 2ª).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale (ufficio concorsi presso spedali riuniti) in Livorno.

(5435)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

RUOLO SANITARIO.

Profilo professionale: medici:

area di medicina - disciplina di cardiologia:

un posto di primario ospedaliero;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;

un posto di assistente medico;

area di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia:

un posto di primario ospedaliero.

Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria:

un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito agrario.

RUOLO TECNICO.

Profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico - falegname;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di operatore tecnico - caldaista.

Profilo professionale: ausiliari socio-sanitari:

un posto di ausiliario socio-sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO.

Profilo professionale: assistenti amministrativi:

un posto di assistente amministrativo.

Profilo professionale: coadiutori amministrativi:

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'unità sanitaria locale in Cecina (Livorno).

(5433)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, per la copertura di:

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (radiologia);

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

tre posti di operatore tecnico addetto alla cucina;

tre posti di operatore tecnico addetto al guardaroba;

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

(5390)

REGIONE PIEMONTE

Selezioni pubbliche a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, per l'assunzione per chiamata diretta, a:

due posti di infermiere generico - ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria - posizione funzionale: operatore professionale di seconda categoria;

un posto di operatore tecnico - centralinista - ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(5391)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 04

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 04, a:

settantacinque posti di operatore professionale prima categoria, collaboratore: infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale prima categoria, collaboratore: ostetrica;

quattro posti di operatore professionale prima categoria collaboratore: tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - ufficio personale dell'U.S.L. in Chieti.

(5466)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, presidio ospedaliero Gissi, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

undici posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina, disciplina medicina generale e radiologia (a tempo pieno);

diciannove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio analisi;

sedici posti di operatore tecnico (cinque autisti - cinque cuochi - tre conduttori di caldaie - un elettricista - un idraulico un muratore);

quindici posti di agente tecnico;

un posto di biologo collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. n. 15 in Vasto (Chieti).

(5467)

REGIONE LOMBARDIA

Aumento, da novantatre a novantasette, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 8 e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 8, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985, è stato elevato da novantatre e novantasette.

Il termine per la presentazione delle domande è riaperto fino alle ore 12 del giorno 10 ottobre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

(5435)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso di rettifica al comunicato riguardante concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 219 del 17 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, i posti messi a concorso per collaboratore fisico sono *due* anziché *uno*.

(5525)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

quattro posti di operatore tecnico - addetto/a al guardaroba e lavanderia;

due posti di operatore tecnico - cuoco/a;

due posti di operatore tecnico - magazziniere;

due posti di operatore tecnico - autista addetto al trasporto infermi;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

tre posti di agente tecnico;

un posto di direttore amministrativo - capo servizio;

due posti di assistente amministrativo;

cinque posti di coadiutore amministrativo;

due posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles (Trento).

(5432)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico di urologia;

un posto di assistente medico di dermosifilopatia;

un posto di assistente medico di medicina nucleare;

tre posti di assistente medico di radioterapia;

due posti di assistente medico di oncologia per la divisione di radioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5431)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 233 del 3 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso la sede di Firenze, a tre posti di caposala e sei posti di infermiere professionale.

Jockey club italiano, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

Automobile club di Firenze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di collaboratore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- ◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- ◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- ◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- ◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- ◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- ◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- ◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- ◇ **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- ◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- ◇ **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA
- ◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 16

TOSCANA
- ◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- ◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- ◇ **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- ◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- ◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via del Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- ◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- ◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221